

Roma, 26 gennaio 2018

Circolare n. 22/2018

Oggetto: Dogane – Dichiarazioni di importazione – Nuove regole di compilazione – Nota Agenzia Dogane e Monopoli prot. 7949/RU del 22.1.2018.

Con la Nota in oggetto l’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha introdotto nuovi controlli automatizzati sulle dichiarazioni di importazione.

In particolare **a partire dal 13 febbraio prossimo:**

- per le importazioni dei prodotti siderurgici soggetti a vigilanza unionale di cui al Reg. UE n.2016/670 (es. acciaio) sarà necessario indicare nella casella 44 il codice certificato I004 relativo al documento di vigilanza rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- per le merci provenienti da Paesi terzi, ma di origine unionale, dovrà essere indicato nella casella 34 il codice EU anziché i codici ISO dei singoli Stati Membri;
- per le merci soggette a nulla osta sanitari e/o certificati veterinari rilasciati dal Ministero della Salute sarà obbligatorio indicare nella casella 44, per ciascun certificato, la quantità che si intende utilizzare e la relativa unità di misura da esprimere in chilogrammi.

La mancata esposizione dei suddetti dati comporterà il blocco della registrazione della dichiarazione.

A partire dalla medesima data del 13 febbraio sarà inoltre obbligatorio compilare tutti i campi della casella 2 in quanto i dati relativi allo Speditore/Esportatore diverranno rilevanti ai fini dell’analisi automatizzata del rischio e conseguentemente incideranno sulla frequenza dei controlli all’atto dello sdoganamento. In assenza di questi dati, finora opzionali, le dichiarazioni di importazione saranno indirizzate al controllo documentale.

L’Agenzia specifica che le nuove modalità di compilazione sono già disponibili in ambiente di addestramento del Servizio Telematico Doganale.

Daniela Dringoli
Codirettore

Allegato uno
D/t



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Roma, 22 gennaio 2018

Protocollo: 7949/RU

Rif.:

Allegati:

Ai componenti del Tavolo e-Customs

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la politica commerciale
internazionale DIV. III
dgpci.div3@mise.gov.it

Al Ministero della Salute
salute.sportellounico@sanita.it

Alle Direzioni Interregionali/Regionali e
Interprovinciale

Alla Direzione Centrale Antifrode e Controlli

Alla Direzione Centrale Legislazione e
Procedure Doganali

Agli Uffici delle dogane

Al Servizio processi automatizzati

- presso i distretti regionali/interregionali
- presso l'Ufficio acquisti e contratti della Direzione interprovinciale

Alle Task Force territoriali

Alla Sogei Spa

OGGETTO: Dichiarazioni di importazione - Messaggio IM -
Nuove regole di compilazione e correlati controlli *on-line* per
favorire la *compliance*

Premessa

Per agevolare gli operatori economici nella compilazione della dichiarazione doganale di importazione, evitando errori che potrebbero comportare eventuali sanzioni, sono stati introdotti nuovi controlli automatizzati riguardanti:

1. l'indicazione del documento di vigilanza rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) per l'importazione di determinati prodotti siderurgici (Regolamento di Esecuzione UE n. 2016/670);
2. l'indicazione dell'origine unionale di merci importate da paesi terzi;
3. l'indicazione della quantità di merce relativa al nulla osta sanitario e/o al certificato veterinario rilasciato dal Ministero della Salute.

Inoltre, al fine di sviluppare ulteriormente l'analisi automatizzata del rischio e conseguentemente ridurre l'incidenza dei controlli all'atto dello sdoganamento, d'intesa con la Direzione centrale antifrode e controlli:

4. è resa obbligatoria la compilazione del campo 2 (Speditore/Esportatore) e dei relativi sottocampi del tracciato del msg. IM.

La disponibilità sistematica dei dati dello "Speditore/Esportatore" è presupposto indispensabile per l'attivazione dell'analisi del rischio automatizzata e mirata sugli speditori esteri. In assenza dei dati dello Speditore/Esportatore - fino ad oggi opzionali - le dichiarazioni di importazione della specie sono indirizzate a controllo documentale al fine di richiedere all'importatore di fornire le informazioni e/o i documenti necessari.

Tanto premesso **sono introdotte nuove regole di compilazione di seguito illustrate, il cui mancato rispetto inibisce la registrazione della dichiarazione fornendo un apposito messaggio di errore.**

1. Indicazione del documento di vigilanza rilasciato dal MISE

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento di Esecuzione UE n. 2016/670, concernente l'attuazione della vigilanza preventiva dell'Unione Europea sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici (Allegato I), dal 3 Giugno 2016 l'immissione in libera pratica di tali prodotti è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato da una delle Autorità competenti (Allegato

II) e all'indicazione **nella casella 44 del DAU del codice certificato I004** “Documento di sorveglianza rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro valido in tutta la UE”.

Il MISE rilascia il documento di vigilanza in modalità cartacea o in modalità elettronica attraverso il sistema (SIVA). L'esistenza e la validità del documento di vigilanza si verifica inserendo il codice identificativo dello stesso al seguente link:

https://siva.mise.gov.it/index.php?option=com_chronoforms6&chronoform=check

Documento di vigilanza cartaceo

Il documento di vigilanza avente ad esempio protocollo n. 2017/1234 deve essere riportato come segue:

- “tipo documento”: I004
- “paese di emissione”: IT
- “anno di emissione”: 2017
- “identificativo”: 1234 (massimo 6 caratteri, senza zeri iniziali)
- "Quantità riferita al documento": quantità da importare
- "Unità di misura riferita al documento": KGM

Documento di vigilanza elettronico

Il documento di vigilanza avente ad esempio protocollo n. 201712345678 deve essere indicato come segue:

- “tipo documento”: I004
- “paese di emissione”: IT
- “anno di emissione”: 2017
- “identificativo”: 201712345678 (12 caratteri, con eventuali zeri iniziali)
- "Quantità riferita al documento": quantità da importare
- "Unità di misura riferita al documento": KGM

Nel caso di importazioni destinate alla Repubblica di San Marino, la casella n. 44 deve essere compilata come segue:

- “tipo documento”: I004
- “paese di emissione”: IT
- “anno di emissione”: 2017
- “identificativo”: “DEROGA SORVEGLIANZA”
- "Quantità riferita al documento": quantità indicata in casella 38
- "Unità di misura riferita al documento": KGM.

2. Indicazione dell’origine unionale di merci importate da paesi terzi

Per quanto riguarda le operazioni di immissione in libera pratica di merci che, pur provenendo da paesi terzi, hanno conservato l’origine unionale, deve obbligatoriamente essere indicato nella casella 34 “Paese di origine” del DAU, il codice “EU” anziché i codici ISO dei singoli Stati Membri.

Si sottolinea che tale modifica è tuttavia funzionale alla sola indicazione del paese di origine della merce nella pertinente casella del DAU ma, in nessun caso, può intendersi presupposto sufficiente per il riconoscimento del beneficio della franchigia daziaria per le merci in reintroduzione per il quale è necessario, invece, la puntuale compilazione della seconda suddivisione della casella 37 “Regime” del DAU con i codici previsti dalla Circolare 45/D dell’11 dicembre 2006, Allegato II, tabella 13, cui si fa rinvio.

3. Indicazione della quantità di merce relativa al nulla osta sanitario e/o al certificato veterinario rilasciato dal Ministero della Salute

Con riferimento alle operazioni doganali che richiedono la presentazione del nulla osta sanitario e/o del certificato veterinario rilasciato dal Ministero della Salute, è **obbligatorio indicare nella casella 44 del DAU, per ciascun certificato, la quantità che si intendere utilizzare e la relativa unità di misura, da esprimere in chilogrammi (KGM).**

Sono contestualmente inseriti controlli di coerenza tra le quantità indicate in dichiarazione e quelle associate a ciascun certificato indicato nel campo 44 della dichiarazione, al fine dello scarico delle quantità.

4. **Obbligatorietà della compilazione del campo 2 (Speditore/Esportatore) del messaggio IM.**

Viene resa obbligatoria la compilazione di tutti i sottocampi¹ della casella 2.

In particolare, nel sottocampo 2.1, va indicato il codice del Paese che ha rilasciato il numero di identificazione indicato nel successivo campo 2.2.

Nel sottocampo 2.2, va indicato il codice EORI eventualmente attribuito all'esportatore terzo. Se l'esportatore non è registrato in EORI, indicare, se noto, il codice di identificazione attribuito dal Paese Terzo di appartenenza (TIN), in caso contrario il codice "0".

Disposizioni finali

Onde consentire l'adeguamento dei sistemi informatici degli operatori economici, le nuove modalità di compilazione delle dichiarazioni doganali di importazione sono operative **in ambiente di esercizio a decorrere dal 13 febbraio 2018 e sono già disponibili in ambiente di addestramento del Servizio Telematico Doganale (STD).**

Per richiedere assistenza e segnalare malfunzionamenti, attenersi alle istruzioni pubblicate sul sito intranet dell'Agenzia nella sezione "Assistenza on-line" → Come chiedere assistenza".

Si raccomanda, altresì, al fine di migliorare la sezione "Assistenza on-line", di far pervenire eventuali suggerimenti compilando l'apposita sezione "Esprimi la tua opinione sull'informazione".

I Signori Direttori Regionali/Interregionali/Interprovinciale provvederanno ad intercettare tempestivamente ogni possibile criticità derivante dall'applicazione

¹ 2.1 - Paese di rilascio del N. di identificazione dell'esportatore

2.2 - N. di identificazione dell'esportatore

2.3 - Nome/Ragione sociale

2.4 - Indirizzo

2.5 - CAP

2.6 - Città

2.7 - Paese

delle presenti istruzioni e a segnalarle per il tramite delle task force territoriali a quella centrale, adottando le misure necessarie per garantire la massima assistenza agli operatori.

Il Direttore Centrale

Teresa Alvaro
Firmato digitalmente